ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL PREDETTO SERVIZIO

Art. 1

Costituzione degli uffici di servizio sociale

Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello. Con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.

Versione in vigore dal 24 agosto 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Estremi	Legge 16 luglio 1962, n. 1085
Titolo	I — Ordinamento degli uffici di servizio sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-degli-uffici-di-servizio-sociale-e-istituzione-dei-ruoli/art-1-costituzione-degli-uffici-di-servizio-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it